



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 158 del 06.10.2022

COPIA

Oggetto: Direttive per la definizione dell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2022, per la parziale revisione del CCDI 2019/2021 e per la disciplina dei permessi compensativi connessi alla fruizione della banca delle ore.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che con deliberazione n.104 del 22/05/2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL e che la composizione della stessa è stata confermata con successiva deliberazione n.164 del 12/10/2021;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

dato atto che l'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

visti:

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
 - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
 - le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

preso atto, in merito all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019:

- del Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno;
- della la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;

ricordato che permane vigente l'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

dato atto che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) vengono quantificate dall'Amministrazione sulla base dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede l'inserimento di:

- risorse stabili, che presentano certezza, stabilità e continuità;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica dell'eventualità e della variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

vista la determinazione n.254 del 08/03/2022 con la quale l'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi del predetto articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 e delle specifiche disposizioni applicabili in materia, per complessivi euro 296.400,72, al netto delle previste riduzioni di legge, di cui:

- euro 165.989,84 quale quota stabile non soggetta a riverifica;
- euro 15.686,79 quale quota stabile soggette a riverifica al 31/12/2022, determinata in base all'ipotizzata reale consistenza del personale;
- euro 26.171,95 quale parte variabile soggetta ai limiti di legge, potenzialmente finanziabile tutti gli istituti contrattuali;
- euro 88.552,14 quale parte variabile indisponibile per la contrattazione in quanto deputata specificatamente al finanziamento di particolari istituti;

ricordato che:

- in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e dell'autorizzazione alla stipula fornita alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta n.77 del 07/05/2019, il quale trova applicazione anche nell'anno 2022 sino all'adozione del nuovo contratto, come previsto dall'articolo 2, comma 5 del medesimo (c.d. ultravigenza), in applicazione dell'articolo 8, comma 7, del CCNL del 21/05/2018;
- in data 11/11/2021 il predetto CCDI 2019/2021 è stato aggiornato sulla base dell'autorizzazione alla stipula di apposito accordo modificativo espressa con delibera di Giunta n.178 del 04/11/2021, mediante, tra l'altro, la parziale revisione della disciplina dell'istituto della banca delle ore, normato all'articolo 24;
- in data 12/05/2022 è stato sottoscritto, sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione con delibera di Giunta n.35 del 22/03/2022 e dell'autorizzazione alla stipula fornita con deliberazione n.67 del 12/05/2022, l'accordo stralcio teso al riconoscimento di un ciclo di progressioni economiche all'interno delle categorie e al finanziamento dei principali istituti contrattuali a valere sulle risorse decentrate relative all'anno 2022, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021;

considerato che lo scorso 4 Agosto 2022 è stata sottoscritta la preintesa del nuovo CCNL nazionale relativo al triennio 2019/2021 e che:

- la sottoscrizione definitiva dello stesso è attesa presumibilmente entro l'anno;
- l'aggiornamento degli istituti contrattuali di natura economica, ivi compresa la ridefinizione delle regole per la costituzione dei fondi relativi alle risorse decentrate, avrà impatto a decorrere dall'anno 2023;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla disciplina economica per l'anno corrente degli ulteriori istituti non ricompresi nell'accordo stralcio sottoscritto lo scorso 12/05/2022, come previsto dall'articolo 10 di quest'ultimo, fornendo in merito le relative direttive alla delegazione trattante di parte pubblica;

preso atto altresì dell'istanza delle Rappresentanze sindacali unitarie tesa ad ottenere il ripristino circa la possibilità che le ore maturate in seno alla banca delle ore possano essere fruite mediante riposi compensativi della durata dell'intera giornata lavorativa;

evidenziato che nel corso degli anni, l'esigenza di addivenire all'istituzione ed alla regolamentazione della banca delle ore era sorta anche in relazione alla necessità di garantire pari trattamento ed opportunità ai dipendenti incardinati nei vari settori e facenti capo a diversi responsabili, tenuto conto della previsione dell'articolo 38-bis del CCNL 14/09/2000, a norma del quale l'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio;

rilevato che sono oggetto di contrattazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera o), il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'articolo 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

verificato che, in base all'attuale disciplina contenuta nell'articolo 24 del CCDI 2019/2021, il limite individuale per la banca delle ore è pari a 40 ore annue, il quale, talvolta, risulta insufficiente in particolari contesti, quali quelli della polizia locale e dell'assistenza agli organi politici;

atteso che la disciplina delle modalità di fruizione dei riposi compensativi ha natura organizzativa, in quanto deve essere improntata, come ribadito dal contratto, ad una fruizione da parte del personale che tenga conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio;

ritenuto inoltre che l'istituto della banca delle ore, tenuto conto del modello organizzativo assunto dall'Ente, vada disciplinato in stretta correlazione con quello della flessibilità oraria riconosciuta al personale dipendente, al fine di evitare sovrapposizioni tra i due diversi istituti e di consentire sia al personale che all'Ente adeguata flessibilità;

considerato che dalla disciplina della banca delle ore contenuta nell'articolo 33 della preintesa sottoscritta lo scorso 4 Agosto 2022, non si rilevano modifiche sostanziali rispetto alla previgente formulazione dell'istituto contenuta nell'articolo 38-bis del CCNL 14/09/2000;

dato atto che rispetto alle previsioni contenute nel CCDI 2019/2021, nel corso del tempo sono emerse delle criticità rispetto al dettato dell'articolo 12, comma 2, lettera c), laddove, nell'ambito della disciplina delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 70 quinquies del CCNL 21/05/2018), vengono riconosciuti euro 150,00 annui al personale addetto ai servizi di protezione civile, formalmente incaricato in seno al Centro operativo comunale (COC), senza che siano stati predeterminati ulteriori parametri aggiuntivi al fine di valutare l'effettivo apporto al COC da parte del personale nominato; il susseguirsi di diversi decreti di nomina del personale incardinato nel COC, prevedenti, oltre ai soggetti titolari delle relative funzioni, anche i dipendenti deputati alla sostituzione

dei titolari o alla sostituzione dei sostituti stessi, ha reso l'indennità in parola totalmente disallineata dall'effettivo contributo del singolo alla gestione delle emergenze affidate al Centro operativo; si rende pertanto necessario rivisitare i parametri di assegnazione del beneficio economico, differenziandone l'ammontare spettante ai titolari di funzione rispetto a quello spettante ai sostituti, ovvero parametrandone il valore al reale apporto del singolo alla funzione;

ritenuto pertanto di dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica specifico indirizzo affinché quest'ultima possa addivenire ad una possibile revisione dell'attuale CCDI 2019/2021 nei termini sopra esposti;

atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non comporta in via diretta maggiori spese o diminuzione di entrata per l'Ente, in quanto trattasi di disciplinare l'utilizzo di Fondi previsti dalla contrattazione collettiva le cui risorse sono state definite con determinazione n.254/2022 e sulle quali sono già stati espressi i relativi pareri di regolarità contabile e da parte dell'Organo di Revisione;

sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione n.104 del 22/05/2018 e la cui composizione è stata confermata con successiva deliberazione n.164 del 12/10/2021, le seguenti direttive formali finalizzate:
 - 1.1. alla definizione dell'accordo annuale ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 sull'utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno 2022, con specifico riferimento agli istituti non già disciplinati dall'accordo stralcio sottoscritto in data 12/05/2022; in particolare:
 - a) dovrà essere garantito che la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate sia destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il perseguimento degli obiettivi e il merito;
 - b) in generale, le trattative dovranno essere ricondotte ai principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, avuto riguardo agli obiettivi dell'Amministrazione e alle finalità istituzionali dell'Ente;
 - 1.2. alla parziale revisione dei seguenti articoli del CCDI 2019/2021:
 - a) articolo 12, comma 2, lettera c) "Indennità per specifiche responsabilità":
dovranno perseguirsi:

- la differenziazione dell'importo dell'indennità spettante ai componenti del COC in relazione ai compiti esercitati in qualità di titolari o sostituti di funzione;
- la parametrizzazione all'effettivo apporto del singolo dell'importo dell'indennità spettante ai sostituti di funzione;

b) articolo 24 "Lavoro straordinario e banca delle ore";

dovranno perseguirsi:

- il possibile innalzamento del monte ore individuale per il personale incardinato in particolari contesti caratterizzati da un'ampia imprevedibilità delle prestazioni straordinarie ovvero deputato all'assistenza degli organi comunali;
- lo stralcio della disciplina delle modalità di gestione dei previsti riposi compensativi, non oggetto di contrattazione, da trasporli in specifico atto di natura organizzativo-gestionale, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 2;

2. di impartire al Segretario generale le seguenti direttive per l'adozione di una circolare finalizzata alla disciplina delle modalità di gestione dei riposi compensativi connessi alla fruizione dell'istituto della banca delle ore:

a) con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, la fruizione della banca delle ore dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio;

b) per consentire l'equa ed ed equilibrata fruizione della banca da parte di tutti i lavoratori aventi diritto, salvaguardando anche le posizioni del personale non interessato a quest'ultimo istituto ma avente comunque diritto alla fruizione degli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenze dal servizio, senza che siano compromessi la regolarità dei servizi e la gestione delle scadenze, dovrà essere valutato:

- di limitare o comunque circoscrivere la fruizione continuativa dei recuperi connessi alla banca delle ore;
- di limitare la possibile autorizzazione allo straordinario, e al conseguente inserimento in banca delle ore correlate, alle sole prestazioni lavorative che abbiano superato, in via continuativa, una certa soglia, dovendosi gestire le prestazioni rese al di sotto di quest'ultima soglia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario;
- di differenziare le possibili modalità di fruizione dei riposi in relazione alle modalità di avvenuta maturazione della banca delle ore, salvaguardando quelle situazioni che determinino per il dipendente un contributo orario aggiuntivo rispetto all'ordinario, superiore ad una soglia minima, ovvero la necessità di prestare attività lavorativa in orari significativamente differenti o penalizzanti rispetto a quelli ordinari;

3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 06/10/2022

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/10/2022** al **22/10/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.10.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE